

---

## **RIGO E1 SPESE SANITARIE**

---

### **DETRAZIONE SPETTANTE ANCHE PER FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO**

In questo caso la detrazione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad altro soggetto (nel prospetto “ Familiari a carico” sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è uguale a zero). Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

### **SPESE MEDICHE GENERICHE E ACQUISTO DI FARMACI**

---

Le spese sanitarie per le quali compete la detrazione d’imposta sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b) del TUIR, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

Le spese mediche danno diritto alla detrazione d’imposta a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (codice AIC identificativo della qualità) nonché il codice fiscale del destinatario.

Inoltre, lo scontrino fiscale attestante l’acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica soddisfa il requisito dell’indicazione della natura del bene anche nell’ipotesi in cui, in luogo della dicitura “farmaco” o “medicinale”, riporti una delle sigle SOP o OTC. Per quanto concerne le altre diciture, si ritiene che le indicazioni “med.” o “f.co.”, intese nella accezione comune come abbreviazione delle parole medicinale o farmaco equivalgano alla menzione per esteso di tali termini. Si ritiene pertanto che non sia più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie. Ne consegue che, anche per i ticket, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base (*Risoluzione n. 10/E del 17.02.2010*).

### **DOCUMENTI DA ESIBIRE**

---

#### **Farmaci acquistabili solamente con prescrizione medica (anche omeopatici):**

- fattura o scontrino fiscale parlante con l’indicazione della natura, qualità e quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario del farmaco;

#### **Farmaci acquistabili presso farmacie senza prescrizione medica:**

- fattura o scontrino fiscale parlante con l’indicazione della natura, qualità e quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario del farmaco;

#### **Farmaci acquistabili presso supermercati senza prescrizione medica:**

- fattura o scontrino fiscale parlante con l'indicazione della natura, qualità e quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario del farmaco;

**Spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (esempio apparecchi per aerosol o per misurazione della pressione sanguigna):**

- scontrino o fattura dal quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico contrassegnato dalla marcatura CE (*circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011*)

**Prestazioni rese da medici generici, certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni:**

- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico.

**Prestazioni mediche specialistiche, analisi, ricerche e applicazioni, terapie:**

Per quanto riguarda le spese specialistiche, sono interamente detraibili i corrispettivi per prestazioni rese nell'ambito della propria branca di specializzazione da medici in possesso dell'apposito titolo; diversamente, la detrazione della relativa spesa è ammessa nei limiti delle normali spese mediche.

Sono altresì da ricomprendere tra le spese specialistiche, in quanto eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista, i seguenti esami e terapie, quali ad esempio:

- esami di laboratorio di ogni genere;
- elettrocardiogrammi, ecocardiografia, elettroencefalogrammi e controlli ordinari sulla salute della persona;
- T.A.C.;
- risonanza magnetica nucleare, ecografie, indagini laser, altri esami complessi;
- ginnastica correttiva, di riabilitazione degli arti e del corpo;
- seduta di neuropsichiatria;
- chiroterapia;
- dialisi;
- l'anestesia epidurale, l'inseminazione artificiale, l'amniocentesi, la villocentesi e le altre analisi di diagnosi prenatale costituiscono spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo.

*(C.M. n.14 del 23.04.1981; C.M. n.95 del 12.05.2000; C.M. n.21 del 23.04.2010)*

Inoltre sono da ascrivere alla categoria delle spese specialistiche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico-legale e ad essa equiparate come le spese sostenute per visite mediche, analisi, ecc. mentre le prestazioni di fisioterapia sono detraibili solo in presenza di prescrizione medica.

Infine sono da ricomprendere nella tipologia di queste spese quelle relative alle cure termali, con eccezione naturalmente delle spese relative al soggiorno termale e le spese di assistenza specialistica.

**DOCUMENTI DA ESIBIRE**

---

**Prestazioni mediche specialistiche:**

- ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista;
- ricevuta relativa al ticket se la presentazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

**Esami di laboratorio, radiografie, tac, endoscopie, indagini di diagnosi prenatale, dialisi e trasfusioni, inseminazione artificiale, sedute di neuropsichiatria, sedute di logoterapia, cobaltoterapia:**

- ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dal centro sanitario che ha effettuato la prestazione;
- ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la prestazione è resa dal Servizio sanitario.

**Cure termali:**

- ricevuta relativa a ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario;
- prescrizione medica e ricevuta attestante l'importo della spesa sostenuta se le cure sono rese all'interno della struttura.

#### **Prestazioni professionali del dietista:**

- prescrizione del medico;
- ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa dal Servizio sanitario.

#### **Ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti, massaggi ed altri trattamenti simili, spese di assistenza specifica per fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, prestazioni rese da personale qualificato:**

- ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa dal Servizio sanitario;
- attestazione che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico, se la fattura è rilasciata da soggetto diverso dal soggetto che ha effettuato la prestazione.

Le prestazioni rese dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (*circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1 giugno 2012*)

#### **Prestazioni di chiroterapia:**

- prescrizione del medico;
- ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta.

#### **Prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi e ricoveri collegati a interventi chirurgici; ricoveri per degenze**

Le spese chirurgiche sono quelle direttamente imputabili ad interventi chirurgici veri e propri ivi compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente (cosiddetto day hospital) senza necessità di alcuna degenza.

In particolare, va osservato come rientrano tra le spese chirurgiche detraibili solamente le spese per gli interventi ritenuti necessari per il recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona, con esclusione degli interventi di chirurgia estetica; non rientrano inoltre tra le spese detraibili quelle eccedenti i costi dell'intervento e della degenza.

Inoltre, sono detraibili le spese o rette di degenza e le spese di cura. Nelle rette di degenza detraibili possono essere computate anche le differenze di classe, relative, ad esempio, alla presenza o meno del bagno in camera, mentre sono da escludere le spese relative a servizi extra, (quali, per esempio, le spese di pernottamento di congiunti del malato, di addebiti per apparecchio telefonico o televisivo installati nella stanza di ricovero, per l'aria condizionata, ecc...).

Tutte le spese relative al trapianto di organi, ivi comprese quelle necessarie a trasferire l'organo da trapiantare sul luogo dell'intervento, si possono comprendere tra le spese sanitarie; qualora, tuttavia, le fatture non siano intestate al contribuente, le relative spese non vanno computate nell'ammontare che dà diritto alla detrazione.

Infine non rientra tra le spese mediche per le quali spetta la detrazione d'imposta la spesa sostenuta per il trasporto in ambulanza, mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto.

*(C.M. n.122 del 01.06.1999; C.M. n.108 del 03.05.1996)*

#### **DOCUMENTI DA ESIBIRE**

---

#### **Prestazioni chirurgiche:**

- ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale per le spese sostenute in seguito ad intervento chirurgico.

### **Degenze ospedaliere:**

- ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla casa di cura;
- devono essere escluse la maggiorazione per l'uso del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a servizi extra.

### **Spese relative al trapianto di organi:**

- ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, case di cura, medici ecc.;
- ricevute delle spese di trasporto dell'organo da trapiantare intestate al contribuente.

### **Ricovero di anziano in istituto di assistenza e ricovero solo per spese mediche:**

- ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'istituto nella quale sia separatamente indicato l'importo relativo alle spese mediche.

### **Acquisto o affitto di protesi e di attrezzature sanitarie**

In generale si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità.

Rientrano pertanto in questa categoria:

- gli apparecchi di protesi dentaria sia in resina, porcellana che metalli preziosi. Nel concetto di protesi dentaria, vanno ricomprese non solo le dentiere, le capsule e gli elementi mancanti, ma anche gli apparecchi mediante i quali si provvede alla masticazione (apparecchi ortodontici) o alla correzione di talune malformazioni stomatologiche;
- gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;
- gli occhiali da vista e le lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l'impiego di metalli preziosi (oro, argento, platino) nella montatura. La spesa relativa all'acquisto del liquido per le lenti a contatto rientra fra le spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo in quanto detto liquido e' indispensabile per l'utilizzazione delle lenti stesse che, come e' noto, rientrano tra le protesi mediche e sanitarie;
- gli apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi comprese le spese sostenute per l'acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche;
- gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia come le cinture medico-chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura;
- gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, ecc.. prescritti per la correzione ,cura di malattie o malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, ecc., anche se presi in affitto;
- gli apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.);
- materassi antidecubito.

Possono essere comprese tra le spese sanitarie come oneri detraibili anche le spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie, come, ad esempio, la macchina per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna. Inoltre rientrano in questa categoria anche le spese sostenute per l'acquisto di siringhe ed aghi nonché gli ausili per incontinenti, compresi i pannoloni anche se acquistati presso rivenditori commerciali. *(C.M. n.108 del 03.05.1996; C.M. n.122 del 01.06.1999)*

E' stato inoltre precisato che la spesa sostenuta per l'acquisto di una parrucca possa essere detratta ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, qualora la stessa, in base ad una certificazione medica, è utilizzata per superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da trattamenti chemioterapici *(Circolare n. 9/E del 16.02.2010)*.

### **DOCUMENTI DA ESIBIRE**

---

#### **Protesi sanitarie:**

- fattura rilasciata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica. Se la fattura non è rilasciata da questo tipo di soggetto occorre un'attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione;
- scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che l'acquisto della protesi è necessario a sopperire ad una patologia del contribuente;
- fattura e prescrizione medica, ovvero autocertificazione attestante la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico se la fattura non è rilasciata da soggetto autorizzato.

#### **Manutenzione protesi:**

- fattura rilasciata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica o attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione;
- scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che la manutenzione riguarda una protesi necessaria a sopperire ad una patologia del contribuente.

#### **Acquisto o affitto di attrezzature sanitarie:**

- ricevuta fiscale o fattura rilasciata dalla farmacia o dal negozio che vende articoli sanitari.

#### **Pannoloni acquistati da rivenditore commerciale:**

- scontrino fiscale;
- prescrizione medica ovvero autocertificazione attestante la necessità dell'ausilio per il contribuente o per i suoi familiari a carico.